



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* u.c. c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. 909/2023, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 27.2.2023

DA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con sede legale in Attimis (Udine), via Faedis n. 54/56, in persona del legale rappresentante *pro tempore* *Parte_2* rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Manuela Pasut del Foro di Udine;

attrice

CONTRO

Controparte_1
[...] (C.F. *P.IVA_2*), in persona del *Controparte_2* *CP_3* con sede in Udine, Piazza Patriarcato 3, rappresentato e difeso, come da Decreto dell'EDR di Udine n. 23 del 05/04/2023 e da procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Marina Pisani e Camilla Toresini dell'avvocatura regionale, domiciliato presso la propria sede;

convenuto

oggetto: appalto di opere pubbliche.

CONCLUSIONI

Per l'attrice: ■atto di citazione: nel merito, in via principale, rigettata ogni avversa istanza, eccezione, domanda e deduzione, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra la società *Parte_1* in persona del legale rappresentate p.t., e l' *Controparte_1* [...] in persona del legale rappresentante p.t., per fatto e colpa dell' [...] *Controparte_1* in persona del legale rappresentate p.t. e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento, in favore della società *Parte_1* della somma di €145.683,52 quale importo ancora dovuto per le opere eseguite dalla *Parte_1* alla data del 12/01/2023, €16.654,50 a titolo di equo compenso, € 33.162,75 a titolo di minore produzione, nonché la somma di € 520,00 per la messa in sicurezza del settore H), il tutto per complessivi € 193.540,67, ovvero la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione ed interessi di legge e di mora sulle somme liquidate dal di del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di competenze e spese di lite. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via principale, ogni avversa istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta, per le causali ed i titoli di cui in atti, previe le opportune declaratorie, condannare il convenuto *Controparte_1* -in persona del legale rappresentante p.t.- al pagamento del dovuto a parte attrice *ex art. 2041 c.c.*, oltre a rivalutazione ed interessi di legge sulla somma liquidata dal di del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di compensi e spese di lite. ■Memoria *ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.*: insiste per l'accoglimento delle conclusioni come esposte in atto di citazione integrate con il risultato delle riserve espresse -che si allegano (doc.111)- a verifica dell'atto (stato di consistenza con accertamento tecnico contabile e liquidazione finale) e che determina il valore complessivo delle richieste in € 190.772,38. ■Note conclusive: Insiste acchè l'Ill.mo Giudice adito, accertata la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, voglia disporre la rinnovazione con supplemento inerente le voci di danno richieste ma non ricomprese o, in via subordinata, voglia chiamare il Ctu a chiarimenti sulle criticità rilevate e sopra esposte. In via istruttoria si insiste -altresì

–per l'accoglimento della richiesta di deposito dell'elaborato “as built” ed affinché venga disposto il confronto tra i testi sig. ^{Tes} e l'arch. ^{CP_4} dottr.ssa Polano. In ogni caso, richiamata ogni altra deduzione, eccezione ed istanza, finanche non espressamente reiterata nel presente atto, da intendersi quivi integralmente riportata e riprodotta, disattese le erronee e parziali conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio, si insiste per l'accoglimento di tutte le conclusioni formulate in atto di citazione, nelle memorie ex art. 171 *ter* n. 2 e n. 3 c.p.c. e nel presente atto.

Per il convenuto: accertarsi e dichiararsi l'infondatezza di tutte le domande principali e subordinate dispiegate dalla ^{Parte_1} e, per l'effetto, respingerle radicalmente, alla luce dell'avvenuto pagamento della somma di € 8.682,84, al netto dell'IVA, corrispondente alla liquidazione finale dei lavori eseguiti da ^{Parte_1} In ogni caso con vittoria di spese. In via istruttoria: -l'^{Contr} dichiara sin d'ora di non avvalersi in giudizio del libro Giornale dei lavori, documento depositato da ^{Contr} unitamente alla comparsa di costituzione e risposta sub n. 23, in quanto non rilevante nella presente vicenda.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione avanti al Tribunale di Udine, ritualmente notificato. ^{Parte_1} ha evocato in giudizio l' ^{Controparte_1} esponendo che: ■con Decreto EDR di Udine n. 235 del 11.3.2022 le era stato aggiudicato l'appalto riguardante i lavori di ripristino e consolidamento strutturale della cinta muraria dell' ^{Controparte_6} di Udine, per un corrispettivo di complessivi € 416.266,08; il contratto era stato stipulato “*parte a corpo e parte a misura*”, per una durata di 220 giorni; ■le gravi inadempienze all'obbligo di cooperazione da parte dell'ente convenuto, analiticamente descritte, avevano indotto l'attrice ad inviare, in data 2.1.2023, la comunicazione di risoluzione del contratto; ciò nonostante, la stazione appaltante aveva trasmesso il 12.1.2023 l'ordine di servizio n. 16, avente ad oggetto la ristilatura dei giunti, che era stata legittimamente rifiutata dall'appaltatrice; ■il valore complessivo delle opere realizzate dall'impresa era pari ad € 524.101,47; al netto dei pagamenti eseguiti, risultava ancora dovuto all'impresa l'importo di € 145.683,52, al quale doveva sommarsi il risarcimento del danno patito, quantificato

nell'equo compenso di € 13.654,50, nella mancata produzione per € 33.582,75. L'attrice ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.

2. Si è costituito tempestivamente l' *Controparte_1*, precisando, preliminarmente, che l'appalto oggetto di causa si riferiva ad un bene di interesse culturale, individuato ai sensi degli artt. 10 c. 1 e 12 c. 1 del D.Lgs. 42/2004; i lavori previsti nel progetto posto a base della gara erano stati previamente autorizzati dalla *Controparte_7* [...]. In conseguenza del persistente rifiuto dell'appaltatrice di eseguire i lavori di ristilatura dei giunti della parte basamentale della cinta muraria, era stato emesso, in data 22.12.2022, l'ordine di servizio n. 15, con il quale si ordinava all'appaltatrice di provvedere con sollecitudine alla realizzazione delle opere di ristilatura, stante l'imminente scadenza del termine di fine lavori. In data 7.2.2023 il direttore dei lavori aveva contestato all'appaltatrice, agli effetti di cui all'art. 108 c. 3 D.L.vo 50/2016, alcuni gravi inadempimenti, costituiti: -dal rifiuto di portare a termine i lavori di consolidamento mediante ristilatura della parte corrispondente al basamento esterno della cinta muraria, con motivazioni generiche e non supportate da alcuna valutazione tecnica qualificata; -dal danneggiamento, in data 3.11.2022, di due strutture murarie antiche nel corso di uno scavo meccanico, in assenza della professionista cui, con decreto n. 94 del 12.2.2021, era stata affidata la sorveglianza archeologica durante i lavori, dott.ssa *Persona_1*. Contestata la sussistenza degli inadempimenti addebitati dall'appaltatrice, evidenziato che l'importo delle opere realizzate indicato nell'atto di citazione non corrispondeva nemmeno a quello riportato dalla contabilità dell'appaltatrice e che le richieste economiche della stessa erano infondate, l'ente convenuto ha concluso per l'integrale rigetto delle domande avversarie.

3. Dopo plurimi rinvii disposti per favorire la conciliazione, poi non raggiunta, è stato autorizzato lo scambio delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.; la causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali ammesse in parziale accoglimento delle richieste delle parti; mutata la persona del giudicante, è stata poi disposta l'indagine tecnica, all'esito della quale le parti, fruito il termine assegnato per il deposito di note conclusive, hanno precisato le conclusioni riportate nell'epigrafe e fatto luogo alla discussione orale della causa.

4. La domanda di risoluzione del contratto svolta dall'attrice è infondata, mentre le richieste economiche della stessa meritano in minima parte accoglimento.

5. Dalla documentazione prodotta si evince che, a seguito di procedura negoziata senza bando, **Parte_1** in data 11.3.2022, fu dichiarata aggiudicataria dei lavori per l'intervento di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza della cinta muraria presso l' **Controparte_6** di Udine, cinta che l'8-9.12.2020 era stata interessata dal crollo improvviso di una porzione della lunghezza di circa venticinque metri, in conseguenza di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni precedenti. Il 26.4.2022 fu stipulato il contratto d'appalto rep. EDRUD-CON-2022-0000004, per l'importo complessivo di € 416.266,08 (costi della sicurezza inclusi); nello stesso sono state richiamate le fonti regolatrici, costituite dal D.lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, dalla L.R. F.V.G. n. 14/2002 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. n. 165/Pres. del 5.6.2003 e dal Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale. I lavori appaltati sono stati autorizzati dalla Soprintendenza competente, che ha prescritto la sorveglianza archeologica nel corso degli scavi.

6. Il citato contratto è stato risolto dalla stazione appaltante, con decreto n. 413 dell'1.3.2023, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, 17 del D.Preg. 166/2003, 8 del capitolato speciale d'appalto, a seguito di contestazione degli addebiti formulata dal Direttore dei lavori all'appaltatore in data 7.2.2023, con la quale sono stati imputati all'appaltatrice i seguenti inadempimenti: *"1. in data 03/11/2022 ha eseguito scavi senza la presenza dell'archeologa incaricata di svolgere sorveglianza archeologica durante l'esecuzione degli scavi non adempiendo a quanto indicato dall'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto e durante l'esecuzione di detti scavi ha demolito un tratto di circa 70 centimetri di muratura antica riconducibile alla V cerchia urbana recando un danno al patrimonio archeologico, storico, artistico e nazionale, come rilevato dalla [...]*

Controparte_7 di Udine nella nota prot. 20517 di data 08/11/2022, di prescrizioni di tutela e avvio del conseguente procedimento. Direzione dei lavori ed archeologa incaricati dall'Ente appaltante non erano stati preventivamente informati dell'esecuzione di scavi in tale data e ciò è particolarmente grave considerando che durante i precedenti scavi (23/06/2022, Settore D)

già erano emersi lacerti murari alla presenza dell'archeologa incaricata della sorveglianza la quale in breve tempo aveva proceduto a rilievo, protezione e copertura dei resti messi in luce, rinviando, in accordo con la competente soprintendenza, gli approfondimenti di scavo; 2. non ha eseguito i lavori di "consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame" descritti dalla voce nr. 25 dell'Elenco prezzi unitari di progetto, corrispondente alla voce 25.2.ZE3.01 (Consolidamento di prospetti in muratura di pietra) del Prezzario regionale FVG Edizione 2021, in corrispondenza del basamento in pietra della cinta muraria prospiciente via Giovanni da Udine e viale della Vittoria e previsti negli elaborati di progetto al Punto 5.2 della Relazione di calcolo delle strutture (Prescrizione ristilatura dei giunti) e negli elaborati grafici nn. 03.2 - 03.3 - 04.2 - 04.3 (Ristilatura completa delle malte su tutte le murature a vista). 3. ha interrotto arbitrariamente i lavori senza completare quanto previsto negli elaborati di progetto facenti parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, come riportato al precedente punto 2 e come disposto dal sottoscritto direttore dei lavori con Ordini di servizio n. 15 e n. 16 e come risulta dal Verbale di verifica dei lavori compiuti del 27/01/2023 (Verbale n.4)". Nel provvedimento di risoluzione si dà atto che l'appaltatrice non presentò controdeduzioni. L'atto risolutivo deve qualificarsi come una forma di autotutela contrattuale riconosciuta alla pubblica amministrazione, incidente sul diritto soggettivo del contraente privato; spetta al giudice ordinario verificare la legittimità dell'atto, indipendentemente dalla veste formalmente amministrativa della determinazione adottata dalla stazione appaltante, che non ha natura provvedimento, in quanto la risoluzione opera in relazione a posizioni paritetiche delle parti.

7. Nel presente giudizio, promosso dopo aver ricevuto la contestazione degli addebiti prodromica alla risoluzione, **Parte_1** ha svolto domanda di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento, richiamando le note del suo legale del 2.1.2023 e del 24.1.2023 trasmesse dal suo legale; nella seconda si affermava di ritenere risolto il contratto per grave inadempimento della committente "sia sotto il profilo contabile, nonché sotto l'aspetto tecnico (vedasi –tra l'altro- il totale silenzio in ordine alle richieste istruzioni circa le modalità di intervento per la risoluzione della problematica afferente la circostanza che il muro in sassi squadrati facciavista non si leghi con la muratura interna, sussistendo tra gli stessi un interstizio contenente materiale totalmente

inconsistente e privo di ogni minimo legante tale da creare problemi alla staticità del manufatto, nonchè in ordine alla richiesta di assunzione di responsabilità da parte della DL e del collaudatore ove l'intervento di ristillatura fosse stato considerato risolutivo della problematica di cui sopra".

Dall'esposizione di cui alla citazione può desumersi che l'appaltatrice intenda addebitare alla controparte la violazione dell'obbligo di cooperazione, che avrebbe ritardato l'esecuzione dei lavori (ritardata consegna del settore N, impossibilità di utilizzo della gru per il limitato lasso di tempo nel corso del quale avrebbe dovuto essere usata, ritardata demolizione di un pilastro la cui presenza imponeva di lavorare con mezzi di minori dimensioni, ritardato abbattimento di alcune piante), la difformità delle indicazioni progettuali rispetto alle situazioni effettivamente riscontrate e l'inadeguatezza delle prescrizioni esecutive, la mancata regolare tenuta del giornale dei lavori e le carenze nella tenuta del libretto delle misure dei lavori e delle provviste, il mancato rilievo in contraddittorio nel cantiere delle misurazioni.

8. Quanto agli asseriti inadempimenti addebitabili alla stazione appaltante, si osserva quanto segue.

8.1 La lettera d'invito alla gara (doc. 2 convenuto) evidenziava che *"per la definizione del programma di esecuzione dei lavori, l'intera cinta muraria è stata idealmente suddivisa in settori di intervento ed il cronoprogramma di esecuzione degli stessi potrà essere modificato in quanto l'esecuzione delle opere che interessano i settori prospicienti via Santa Chiara ed il fronte limitrofo alla piastra polivalente dovranno essere eseguiti nel periodo di sospensione estiva dell'attività didattica svolta nel complesso edilizio interessato dai lavori"*. Ancora, la relazione che costituiva parte integrante del progetto evidenziava che l'intervento sulla cinta, dal settore A ad M ed escluso il settore D, avrebbe dovuto essere realizzato per settori, descrivendo la sequenza delle opere, ad iniziare dai settori C-B-A e, a seguire, su tutti gli altri settori, con la stessa sequenza tranne il settore N, per il quale sono state dettate specifiche prescrizioni. Nel capitolato speciale, l'art. 4 disponeva che *"Considerata l'attività svolta presso l'immobile e la compresenza di attività di cantiere, durante l'esecuzione dei lavori in appalto dovranno essere adottate tutte le misure volte ad evitare interferenze e condizioni di pericolo per gli studenti ed il personale che opera presso l'immobile a vario titolo, come specificato nel Piano*

di Sicurezza e Coordinamento. Si evidenzia, in particolare, quanto segue: -l'accesso all'area oggetto di intervento dovrà avvenire solo da via Giovanni da Udine; -il cronoprogramma dei lavori potrà essere modificato per garantire l'esecuzione dei lavori che interessano il fronte di via Santa Chiara ed il fronte limitrofo alla piastra polivalente nel periodo di sospensione estiva dell'attività didattica". Ancora, L'art. 20 del capitolato speciale prevedeva a carico dell'appaltatore "q) L'obbligo di esecuzione delle opere previste anche parzialmente o a più riprese qualora la DL lo richieda, senza poter pretendere compensi aggiuntivi". Il cronoprogramma dei lavori evidenzia che quello relativo al settore N era l'ultimo degli interventi da eseguirsi, a partire dalla ventiseiesima settimana (la consegna dei lavori avvenne in data 16.5.2022 e il termine di 220 giorni naturali consecutivi sarebbe scaduto al 18.12.2022).

8.2 Nel corso dei lavori furono disposte due sospensioni parziali dei lavori: -la prima in data 9.6.2022 (doc. 12 convenuto), per consentire la messa in opera di opere provvisorie da parte dell'appaltatore, che, violando le previsioni progettuali che prevedevano l'esecuzione a campione degli scavi con passi alternati di circa due metri, nonché l'autorizzazione del direttore dei lavori ad effettuare scavi di lunghezza massima di sei metri, accordata per venire incontro alle richieste dell'impresa che intendeva velocizzare i lavori, aveva effettuato, invece uno scavo di circa quaranta metri (il teste attoreo ^{Tes} ha parlato di trentacinque metri), generando un rischio per le maestranze. I testi ^{Tes_2} collaudatore statico e ^{Tes_3} direttore dei lavori, hanno confermato che lo scavo aveva interessato quasi l'intero settore C e le maestranze avevano scavato al di sotto del piano di posa delle fondazioni; -la seconda sospensione, parziale, è stata disposta, con decorrenza 3.11.2022 (doc. 47 convenuto) a causa del danneggiamento, da parte dell'attrice, di strutture murarie antiche nel settore G, avvenuto nel corso di uno scavo eseguito senza la presenza dell'archeologa; la ripresa dei lavori è stata disposta in data 18.11.2022 e il tempo di esecuzione dei lavori è stato prorogato al 24.12.2022. Le due sospensioni risultano pertanto ascrivibili ad inadempienze dell'appaltatrice.

8.3 Il teste attoreo ^{Tes} ha riferito che nel giugno 2022 il mancato abbattimento dei due pioppi, che si trovavano nel tratto H, aveva impedito il prosieguo dell'allestimento del ponteggio sul lato esterno del muro, ricordando che i due pioppi furono abbattuti, senza poter precisare in quale data. Anche la

teste Polano ha confermato la presenza dei due pioppi insistenti su un'area comunale, in corrispondenza del settore H, nel quale l'inizio dei lavori da cronoprogramma era previsto nel mese di agosto; la società attrice lamentò il mancato abbattimento sin dal mese di giugno e non ha in alcun modo indicato l'entità del preteso ritardo nell'esecuzione dei lavori che sarebbe conseguito al mancato abbattimento delle due piante.

8.4 Come allegato dal convenuto, lo stesso piano operativo della sicurezza presentato dall'appaltatrice (doc. 74 convenuto) non prevedeva l'utilizzo di una gru da parte di **Parte_1** circostanza confermata dal teste **Tes_3** direttore dei lavori; il responsabile unico del procedimento per i lavori cui si riferisce la causa, arch. Polano, ha ricordato che non era stato previsto l'uso della gru, sia per la tipologia dei lavori che per le quote di esecuzione degli stessi. Il verbale di verifica del citato piano redatto in data 11.5.2022 dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (doc. 74 ter convenuto) conferma che non si era previsto l'utilizzo della gru, che avrebbe richiesto, oltre a specifiche valutazioni, la produzione, da parte dell'appaltatrice, della verifica annuale sulla stessa e dell'ultima verifica trimestrale su funi e catene.

8.5 Quanto alla ritardata demolizione di un pilastro, che avrebbe ostacolato l'esecuzione dei lavori, la teste Polano ha ricordato trattarsi della spalletta di un cancello carrabile, posta all'angolo tra l'edificio e il settore E, dell'altezza di circa 30 cm.; la stessa teste e l'arch. **Tes_3** hanno rammentato che in relazione a precedenti cantieri non si erano mai palesati problemi di accesso dei mezzi e che, in particolare, lo stesso varco era stato utilizzato da altra impresa che si era occupata del consolidamento strutturale delle fondazioni e delle facciate dell'ala sud dell'ex convento. L'arch. **Tes_3** ha ricordato che il passaggio aveva una larghezza di circa 3,5 metri; si consideri che la larghezza massima di un camion che non necessiti di autorizzazioni speciali è di 2,55 metri. In ogni caso, l'infondatezza della doglianza dell'appaltatrice è evidenziata di per sé dalla circostanza che il verbale di consegna fu stato sottoscritto dalla stessa dopo aver preso visione dei luoghi e senza sollevare alcuna riserva.

8.6 Quanto alle asserite difformità delle previsioni progettuali rispetto allo stato di fatto riscontrato, si osserva che si è trattato di un intervento su un bene culturale, facente parte di un complesso tutelato

per la sua rilevanza storica, autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Regione Friuli Venezia Giulia (doc. 52 convenuto); il bene è costituito da un muro di cinta, manufatto in parte interrato; nonostante i sondaggi che hanno preceduto la progettazione, successivamente alla realizzazione degli scavi sono emerse alcune difformità dello stato in natura che hanno determinato modifiche esecutive non sostanziali oggetto di ordini di servizio, finalizzate a prevenire pregiudizi al manufatto tutelato; il consulente tecnico d'ufficio ha infatti escluso che siano stati eseguiti lavori aggiuntivi o siano state disposte dall'appaltante varianti, rilevando come, piuttosto, nel corso dell'appalto **Parte_1** abbia proposto numerose nuove lavorazioni con nuovo prezzo che tendevano a trasformare, in corso d'opera, un appalto "a corpo" in una lavorazione a consuntivo. Quanto al "rischio crollo", come rilevato dall'ente convenuto, lo stesso fu sostenuto al tempo dalla società appaltatrice, senza supporto di un'argomentata valutazione tecnica di un ingegnere abilitato (la relazione doc. 101 è stata prodotta soltanto nel corso della causa e reca una data, non certa, ben successiva alla risoluzione del contratto), a sostegno di proposte di modifica delle lavorazioni; dal doc. 49 del convenuto, risulta che il progettista strutturale, ing. **CP_8** in ragione dell'atteggiamento di reiterata contestazione assunto dall'appaltatrice -peraltro comportamento costantemente osservato sin dall'inizio del rapporto e non solo in ordine alla questione in esame- ha attestato che *"le prescrizioni progettuali relative alla "Ristilatura dei giunti" così come richiamate al punto 5.2 della Relazione di calcolo, nonché sulle tavole grafiche strutturali e sulla documentazione integrativa richiesta dalla locale Commissione Strutture regionale di verifica tecnica del deposito n° 2354/21 di cui al conseguente parere favorevole, è una lavorazione essenziale in quanto la mancanza di malta fra i conci in pietra con conseguente possibile danno dovuto ad ulteriori dilavamenti, effetti gelivi e movimenti reciproci fra i conci stessi ne pregiudica la stabilità nel tempo. Tale lavorazione è propedeutica al corretto funzionamento statico della muratura storica. Si evidenzia che tale essenziale prescrizione è conseguente, oltre che alle esperienze dirette dello scrivente, anche allo specifico richiamo di cui al punto 6.3.6 "Interventi volti ad incrementare la resistenza degli elementi murari" 4° comma "Ristilatura dei giunti" della "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011" che rappresenta la norma guida per gli interventi sulle*

opere soggette a salvaguardia a cui appartiene quella di cui trattasi. Con la presente si sottolinea ancora una volta che tale lavorazione è parte integrante e non estrapolabile del progetto strutturale a firma dello scrivente.”. Gli interventi che l’odierna attrice ha reiteratamente rifiutato di eseguire, nonostante gli ordini di servizio, che, a fronte delle sue contestazioni, hanno ribadito la validità delle indicazioni progettuali, a seguito della risoluzione sono stati riappaltati ad altra impresa che ha provveduto alla loro regolare esecuzione; in data 19.7.2023 è stato emesso il certificato di collaudo statico, nel quale si legge, tra l’altro, che “rispetto al progetto sono state apportate alcune lievi e non sostanziali modifiche rientranti nella discrezionalità del direttore lavori, che non hanno alterato gli schemi di calcolo depositati e le ipotesi di verifica”.

8.7 Non è in contestazione tra le parti ed è stato verificato dal consulente tecnico d’ufficio che le operazioni di misurazione per la contabilizzazione delle opere eseguite non sono state effettuate nel contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’impresa appaltatrice. Il direttore dei lavori, sentito come testimone, confermata la circostanza appena riportata, ha riferito che il rilievo in contraddittorio era stato ostacolato dalla condotta del capo cantiere di Parte_1 geom. Tes_, in quanto contemporaneamente impegnato in altri cantieri e sempre di fretta; nel corso di un paio di incontri in studio, il teste aveva verificato che le valutazioni sue e quelle del geom. Tes_ erano concordi, ma poi quest’ultimo era stato smentito da Parte_1 in quanto non aveva poteri decisionali per la società. La teste Polano ha riferito che, dopo aver appreso, in corrispondenza con il primo stato di avanzamento dei lavori, che le misure non erano state rilevate nel contraddittorio, aveva invitato il direttore lavori e l’appaltatrice a provvedere con urgenza al rilievo in contraddittorio, invitandoli poi a partecipare ad un incontro per una valutazione complessiva delle misurazioni e delle richieste dell’impresa; a tale incontro l’appaltatrice aveva rifiutato di partecipare e il direttore lavori le aveva riferito che il referente tecnico geom. Tes_ non era mai disponibile per il rilievo delle misure, nonostante gli inviti a presentarsi. La teste ha poi riferito che il direttore dei lavori le aveva inviato circa tremila fotografie, documentanti l’andamento dei lavori. Sentito come testimone, il geom. Tes_ ha riferito che teneva settimanalmente un aggiornamento di contabilità, che redigeva su un *block notes*, di aver avuto contatti con la direzione lavori per delle misurazioni e di essersi incontrato con il

direttore lavori nel cantiere un paio di volte anche presso il suo studio, ove aveva “*fatto visionare le mie misure che prendevo sul block notes. Siccome non erano misure riportate a computer non me le accoglievano*”. L'appaltatrice non può lamentare quale inadempimento una situazione che essa stessa ha determinato, in violazione del suo dovere di cooperazione.

8.8 Conclusivamente, gli asseriti inadempimenti addebitati alla stazione appaltante non hanno trovato conferma nell'istruttoria.

9. L'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, prevedeva che “3. *Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.....formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.*4. *Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.* 5. *Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.*”. Nel caso di specie, Parte_1 ha reiteratamente rifiutato l'esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro dei paramenti murari in pietrame del basamento della cinta muraria previsti dal progetto e ordinati dal direttore lavori, comunicando, nondimeno, di aver, a suo dire, finito i lavori il 5.12.2022; l'appaltatrice non ha ottemperato agli ordini di servizio nn. 15 del 22.12.2022 e 16 del 12.1.2023, che le intimavano di

riprendere e concludere le opere di ristilatura e consolidamento mancanti entro quindici giorni, ciò nonostante, a fronte delle sue contestazioni, il direttore dei lavori e il progettista strutturale avessero ribadito le indicazioni progettuali. Né l'appaltatrice ha presentato controdeduzioni alla contestazione degli addebiti ricevuta, con condotta di per sé idonea a determinare la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, anche a prescindere dalla grave negligenza della quale si era precedentemente resa responsabile, eseguendo uno scavo meccanico in assenza della professionista incaricata della sorveglianza archeologica e danneggiando due strutture murarie antiche, come riconosciuto dalla stessa appaltatrice (nella nota della stessa, prodotta come doc. 28 dall'ente convenuto). Si richiama il contenuto dell'attestazione del progettista strutturale di cui al doc. 49 del convenuto, riportato al punto 8.6, nella quale, a fronte delle contestazioni dell'appaltatore, il primo ha sottolineato *“ancora una volta che tale lavorazione è parte integrante e non estrapolabile del progetto strutturale a firma dello scrivente.”*. In ragione della mancata esecuzione degli interventi di ristilatura, il progettista strutturale, rilevato che le opere strutturali non erano state completate, comunicò l'impossibilità di procedere alla stesura della relazione a strutture ultimate e al collaudo statico dell'opera. L'inadempimento dell'appaltatrice impediva pertanto l'ultimazione dell'opera e ne pregiudicava la funzionalità statica, di talché era tale da giustificare appieno la risoluzione. Gli interventi che l'odierna attrice ha rifiutato di eseguire sono stati riappaltati ad altra impresa, che ha provveduto alla loro regolare esecuzione; in data 19.7.2023 è stato emesso il certificato di collaudo statico.

10. Il giudice di legittimità ha ripetutamente affermato, in tema di appalto di opere pubbliche, che la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione; venuto meno il rapporto negoziale per effetto della risoluzione, non può più farsi riferimento alle riserve dell'impresa formulate nel corso della sua esecuzione.

10.1 L'art. 108 comma 5 D.lgs. 50/2016, come già ricordato, stabilisce che, in caso di risoluzione del contratto di appalto, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, con norma che riconosce dunque l'equivalente pecuniario della dovuta

restitutio in integrum; il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato con riferimento all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito (così Cass., sez. I civ., ordin. 4.2.2025, n. 2638). La pretesa dell'impresa deve essere ricondotta all'art. 2041 c.c., con conseguente onere probatorio a carico della stessa in ordine alle prestazioni effettivamente eseguite.

10.2 Dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio si evince che le lavorazioni eseguite da

Parte_1 per la parte contabilizzata "a corpo" sono state completate e che è stato pagato l'intero corrispettivo contrattuale relativo alle stesse. L'art. 33 del capitolato speciale prevede che nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo debba intendersi sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, senza possibilità di pretendere alcun compenso per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa o per forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. Per quanto desumibile dalla relazione dell'ausiliario, le opere appaltate a corpo sono quelle relative *"alle opere strutturali previste sulla cinta muraria fuori terra, come individuate negli elaborati progettuali: demolizione del cappello sommitale, sua ricostruzione con le stesse fattezze (rivestimento in laterizio) con cordolo armato, rifacimento delle copertine delle terrazze e dei merli, perforazioni con l'inserimento delle barre di armatura su tutte le parti della cinta muraria"*. L'arch.

Per_2 ha evidenziato che nel rapporto contrattuale oggetto di causa non si sono verificate variazioni abnormi rispetto alla normale alea contrattuale dei lavori da eseguire, *"né siamo in presenza di lavori aggiuntivi o varianti ordinati dall'appaltante"*. Come già ricordato più sopra, il consulente d'ufficio ha sottolineato che *"le numerose diverse lavorazioni proposte dalla **Parte_1** con nuovo prezzo tendevano a trasformare, in corso d'opera, un appalto "a corpo" in una lavorazione a consuntivo"* e che *"i nuovi prezzi proposti dalla **Parte_1** non sono stati accettati dalla D.L."*. Ne consegue che non può essere condivisa la conclusione cui l'ausiliario perviene, in evidente contraddizione con le valutazioni appena riportate, secondo cui in relazione alle lavorazioni a corpo dovrebbero essere riconosciuti *"€ 14.143,42 per maggiori quantità, € 11.053,78 per opere*

extracontratto che dovevano esse quantificate con nuovo prezzo”. Quanto all’importo di € 1.415,54 relativo alla spesa sostenuta dall’appaltatrice per prove di laboratorio, lo stesso formava oggetto di una riserva che, a seguito della risoluzione legittimamente disposta, non può essere esaminata.

10.3 Furono appaltate a misura tutte quelle lavorazioni in relazione alla cui entità vi era incertezza, come gli scavi, i getti di cemento armato per realizzare gli allargamenti e gli irrigidimenti fondazionali; non essendo state eseguite misurazioni in contraddittorio, per condotta addebitabile all’attrice, come sopra rilevato, l’ausiliario ha legittimamente fatto ricorso all’esame delle diverse contabilità redatte dal direttore lavori e dall’appaltatrice, alle risultanze dei suoi sopralluoghi e delle misurazioni da lui stesso eseguite, all’esame degli elaborati grafici del progetto architettonico e strutturale in base ai quali si era proceduto all’appalto nonché alla documentazione fotografica dei lavori disponibile e in possesso di entrambe le parti. Sulla base di tali elementi, l’arch. Per_2 ha determinato in € 11.510,21 il maggior importo dovuto per le opere a misura rispetto a quello riconosciuto dalla stazione appaltante (di cui € 854,91 per opere non previste e non richieste dalla D.L. ma comunque eseguite e ritenute dall’ausiliario necessarie).

10.4 Come si evince dallo stato di consistenza doc. 71 dell’ente convenuto, sulla base della contabilità del direttore dei lavori l’importo non ancora pagato all’impresa ammontava ad € 26.514,08 oltre IVA, cui deve aggiungersi l’ulteriore somma di € 11.510,21 oltre IVA condivisibilmente determinata dal consulente d’ufficio, per un totale dovuto di € 38.024,29 oltre IVA. L’ente convenuto ha già corrisposto all’attrice la somma di € 8.682,84 oltre IVA, pari alla differenza tra l’importo di € 26.514,08 e quelli di € 1.500,53 per maggior onere sostenuto per il riappalto dei lavori di ristilatura e di € 13.114,28 oltre IVA per decurtazione costi ed oneri per l’affidamento servizio di rilievo e restituzione grafica delle opere come effettivamente eseguite (*as-built*) ed € 790,00 per la maggior spesa sostenuta dalla stazione appaltante per il riaffidamento. L’art. 38 del capitolato speciale, infatti, prevedeva a carico dell’appaltatore l’obbligo di fornire: “7. *elaborati grafici illustrativi delle strutture e delle finiture così come effettivamente eseguite (as built), con un livello di dettaglio adeguato ad esplicitare i particolari costruttivi rilevanti per le successive manutenzioni e completi di schemi, piante e sezioni indicanti posizione, tipo e caratteristiche tecnico prestazionali dei materiali installati,*

e recanti esplicito riferimento alle relative certificazioni e schede tecniche consegnate; tali elaborati dovranno riportare il dettaglio di tutte le modifiche, ancorché approvate dalla D.L., introdotte dall'Appaltatore in fase esecutiva per sua convenienza o perché richieste dalla specifica tipologia e marca del materiale installato; elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo (as built), delle caratteristiche e della consistenza delle reti (elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e dei gas, interne ed esterne), con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, dei componenti e dei materiali installati, con il posizionamento esatto in pianta e sezione dei suddetti elementi, completi di schemi funzionali dei vari impianti e dei quadri elettrici, e di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione". Nel gennaio 2024, l'ente convenuto ha proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di rilievo e restituzione grafica delle lavorazioni come eseguite (as built), a favore dello studio Controparte_9 di Remanzacco, per il corrispettivo di € 15.999,42, somma comprensiva del contributo previdenziale e dell'IVA. L'atto di affidamento è stato prodotto dal convenuto con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., nella quale è stato indicato che il compenso era stato determinato ai sensi della legge 21.4.2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali) e sulla base del tariffario previsto dal D.M. Giustizia 17.6.2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016), prendendo a riferimento il valore economico dei lavori eseguiti e riconosciuti a Pt_1, pari a € 395.114,08. Nelle successive memorie l'attrice nulla ha dedotto o contestato in relazione al riaffidamento della prestazione in esame; avanti al precedente giudicante aveva richiesto di produrre l'elaborato as built, con istanza sulla quale il magistrato si era riservato e che è stata coltivata in sede di note conclusive, per sostenere che “quanto realizzato da Contr risulta essere del tutto ultroneo rispetto a quanto previsto nel Csa, con un costo di € 15.999,92 del tutto ingiustificato ove confrontato con quanto contrattualmente previsto....la prestazione acquistata dall'Contr è invece un servizio di rilievo strumentale avanzato e di digitalizzazione 3D, che va oltre

il minimo necessario a soddisfare le previsioni del Csa”. Le doglianze non colgono nel segno, essendo evidente che, a causa dell’inadempimento dell’appaltatrice, è stato necessario incaricare del rilievo uno studio professionale che ha dovuto verificare *ex novo* lavori che non aveva mai seguito nel corso della loro realizzazione e successivi al loro completamento, con maggiori costi.

10.5 Conclusivamente, non essendo in contestazione l’avvenuto pagamento dell’importo di € 8.682,84 oltre IVA, l’ente convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell’attrice dell’ulteriore somma di € 11.510,21 oltre IVA, da aumentare per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore, dall’1.3.2023 sino alla data della pubblicazione della presente sentenza e per gli interessi legali sulla somma devalutata alla data citata e via via rivalutata, al tasso di cui all’art. 1224 c. I c.c., con la medesima decorrenza sino al saldo.

11. L’esito complessivo della causa, che vede l’attrice soccombere in ordine alla domanda di risoluzione da essa proposta ed ottenere un importo largamente inferiore alle sue richieste, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo; la residua frazione di due terzi deve essere posta a carico dell’attrice e viene liquidata come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti al valore della causa, attinente anche alla risoluzione del contratto, assunti ai valori medi, per le quattro fasi. L’ente convenuto si è avvalso del patrocinio dell’avvocatura regionale.

11.1 Il compenso, comprensivo di accessori, liquidato al consulente tecnico d’ufficio con il decreto dell’11.12.2025, deve essere posto a carico dell’attrice per due terzi e del convenuto per un terzo.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:

a) rigetta la domanda attorea di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto rep. EDRUD-CON-2022-0000004 stipulato dalle parti ed accertata l’intervenuta risoluzione del predetto contratto per inadempimento dell’appaltatrice, legittimamente disposta dall’ente convenuto

ex art. 108 c. 3 D.Lgs. n. 50/2016, condanna l'ente convenuto a corrispondere all'attrice la sola somma di € 11.510,21, oltre IVA, aumentata per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dall'1.3.2023 sino alla data della pubblicazione della presente sentenza e per gli interessi legali calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data citata e via via rivalutata, al tasso di cui all'art. 1224 c. I c.c., con la medesima decorrenza sino al saldo;

b) pone a carico dell'attrice per due terzi e del convenuto per un terzo il compenso, comprensivo di accessori, liquidato al consulente tecnico d'ufficio con il decreto dell'11.12.2025;

c) compensa tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo; condanna l'attrice a rifondere all'ente convenuto la residua frazione di due terzi, che liquida in € 14.971,33, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%.

Udine, 10 aprile 2026.

Il giudice

dott.ssa Annalisa Barzani